



Proprietario Sì! ...ma solo sulla carta! Divieto di intestazione fittizia dei veicoli, art. 94-bis C.d.S.

Nel non troppo lontano 2009 il nostro Presidente, Giordano Biserni, aveva già fiutato il “problema” intervenendo sul diffuso malcostume tutto italiano delle intestazioni fittizie, dichiarando: “Si possono commettere furti, rapine o truffe anche circolando con una macchina pulita. Vetture prive di assicurazione o con polizza falsa incrementano il fenomeno della pirateria stradale: dopo il sinistro non mi fermo, scappo. Rilevano la targa? Vadano a parlare con il barbone della stazione, la casalinga di Bergamo o il drogato della Garbatella. Nessuno riscuoterà dall’assicurazione il prezzo di una vettura inesistente”.

Quanti sono i veicoli che circolano in Italia con intestazioni fittizie è un dato che non conosciamo e che molto probabilmente non sapremo mai! ... l’unica certezza è che, sicuramente, si tratta di diverse migliaia, intestati a prestanome, nomadi, persone decedute, o addirittura a sprovveduti che non sanno neppure di esserne i proprietari!

A seguito dell’attività svolta su tutto il territorio nazionale dalle Forze dell’Ordine, sono state scoperte numerose persone alle quali risultano intestate migliaia di veicoli, rammentiamo il caso di una persona intestataria addirittura di duemila automobili; o ancora: soggetti che possiedono un veicolo intestato a proprio nome senza saperlo; altri che intestano veicolo e polizza di garanzia per la R.C. Auto a parenti deceduti; prestanome che “noleggiano” vetture a stranieri e clandestini, spesso per fini criminali.

Ricordiamo alcuni dati tratti dalla carta stampata quali, a titolo di puro esempio: Antonio, milanese nativo di Zara: 650 veicoli; Anna Maria, romana, aveva un parco auto formato da 410 veicoli; un 51enne, di fatto residente alla Caritas, era intestatario di 187 veicoli; mai nessuno è riuscito, almeno per il momento, a battere una donna di 50 anni di Milano che risultava proprietaria di 2.222 veicoli, pur non essendo titolare di patente di guida!

Un fenomeno, quello delle intestazioni fittizie, che ha assunto proporzioni preoccupanti e sul quale, fino ad oggi, era difficile intervenire ma che ora, finalmente, possiamo tentare di affrontare e reprimere grazie ad un nuovo intervento legislativo.

Prima di trattare l’argomento specifico, però, riteniamo sia il caso, seppur brevemente, di rammentare come si ottiene e si attesta, la proprietà di un veicolo, e come avviene invece la cancellazione dalla circolazione.

La proprietà e la sua trascrizione

Come noto, i veicoli appartengono ad una categoria particolare a metà strada tra i **beni mobili semplici** (per i quali vale il principio che il possesso vale titolo di proprietà) ed i **beni immobili** (per i quali è obbligatoria la trascrizione di proprietà), i veicoli quindi assumono la natura giuridica e la definizione di **beni mobili registrati**.

Ai veicoli, che sono beni mobili registrati (con esclusione dei ciclomotori e dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.), a differenza di un qualunque altro bene mobile “semplice” (ad esempio: computer, televisore, ecc.), viene data pubblicità riguardo a tutte le vicende giuridiche che li caratterizzano:

- prima registrazione;
- trasferimento di proprietà;
- iscrizione di garanzia a favore di terzi;
- perdita di possesso;
- esportazione.

La pubblicità, ossia la notizia di tali vicende, come già accennato, avviene attraverso la trascrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) gestito dall’ACI (Automobile Club d’Italia).

Per quanto attiene la proprietà, essa si ottiene attraverso la cessione del veicolo a seguito del pagamento del prezzo

pattuito con l'acquirente, operazione questa che viene definita "vendita verbale" di cui la registrazione al P.R.A. assicura la data certa dell'avvenuta vendita.

Al fine di assegnare una data certa all'avvenuta vendita attraverso la sua trascrizione è necessario redigere una scrittura privata autenticata, ossia l'atto di vendita, questo è l'atto che il codice civile consente di trascrivere al P.R.A.

Proprietario non intestatario

Si può però verificare il caso in cui l'effettivo proprietario, ossia la persona che ha acquistato il veicolo pagandone il prezzo, non effettui la trascrizione della proprietà al P.R.A., in questo frangente, pur non essendo registrato quale intestatario agli archivi del Pubblico Registro Automobilistico, con tutte le responsabilità connesse sarà giuridicamente, e senza dubbio alcuno, proprietario del veicolo. Questa particolare figura giuridica è definita come: "proprietario non intestatario".

Il proprietario non intestatario può disporre comunque del suo bene e può, quindi, decidere di venderlo ad un'altra persona, in questo caso la vendita avverrà in deroga all'art 2688 c.c.. La vendita è quindi possibile ed è trascrivibile al P.R.A. dalla parte acquirente, a patto di essere in possesso dell'originale del certificato di proprietà (CdP) o del foglio complementare (*per i veicoli più vecchi*) in quanto il Codice Civile, in deroga al principio generale della continuità della trascrizione (art 2688 c.c.) lo consente.

Per richiedere la trascrizione della vendita ex art. 2688 c.c., ossia con "salto di continuità"; occorre che essa sia autenticata ed in bollo, significando che non può essere redatta sul C.d.P. così come invece avviene per quanto concerne la tradizionale vendita dell'usato tra privati, ma deve essere redatta su un foglio a parte e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata dal "proprietario non intestatario" e che la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 c.c. La trascrizione di questo atto è soggetta al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) che rappresenta il pagamento di almeno una imposta "saltata".

Autorizzati ad autenticare le firme della scrittura privata, sono:

- i notai,
- gli Uffici Comunali
- i titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) di cui all'art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i titolari delle delegazioni dell'ACI e degli Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che hanno attivato lo STA,
- gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (U.M.C.)
- gli uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).

La cancellazione al P.R.A.

Attualmente la cancellazione al P.R.A. avviene:

- **d'ufficio** - se non viene corrisposta per almeno tre anni consecutivi la tassa di possesso, il P.R.A. procede alla radiazione (*cancellazione*) d'ufficio del veicolo che, per tornare a circolare, dovrà essere oggetto di una nuova immatricolazione.
- **per demolizione** - si tratta della distruzione fisica del

veicolo al termine della sua "vita".

- **per esportazione** - quando il veicolo viene avviato alla vendita all'estero.

Una nuova figura è stata introdotta, ed è quella della cancellazione d'ufficio per intestazione fittizia. Di fatti, come già accennato, finalmente, a decorrere dal 7 giugno 2012 partiranno ufficialmente le prime cancellazioni d'ufficio dei veicoli con intestazione fittizia accertata, ossia di tutti quei mezzi con intestazioni simulate o che pregiudicano l'accertamento delle violazioni e della responsabilità civile dei veicoli, circostanza questa chiarita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con la circolare n. 13245 del 14 maggio 2012.

Una norma che trae origine dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" in vigore dal 30 luglio 2010 ove, all'articolo 12 si introduce il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli.

Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo sono assoggettabili, infatti, alla cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'Archivio Nazionale Veicoli.

In questo modo, a tutti gli effetti, entra a far parte del Codice Stradale di casa nostra l'art. 94-bis la cui rubrica recita: "Divieto di intestazione fittizia dei veicoli".

<< 1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1».



Foto Coraggio

In sostanza, l'art. 94-bis C.d.S., introdotto dalla legge n. 120/2010, al comma 3 prevede che i veicoli per i quali sia stato accertata in via definitiva la loro intestazione fittizia, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 94-bis, siano cancellati d'ufficio dall'Archivio Nazionale Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico, su richiesta degli organi di polizia stradale.

L'articolo, di nuova formulazione, in estrema sintesi, ribadisce il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli e ne prevede la cancellazione d'ufficio, su richiesta degli organi di polizia stradale.

La norma si pone in sostanza l'obiettivo di eliminare tutte le distorsioni ed i pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate, arrecate al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri.

Dal punto di vista sanzionatorio, ferma restando la perseguibilità penale se i fatti costituiscono ipotesi di reato, la nuova norma prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00. La sanzione si applica, con distinti verbali, a carico del richiedente l'immatricolazione, del titolare dei documenti di circolazione (*carta di circolazione, certificato di proprietà, certificato di circolazione*) del soggetto che ha la materiale disponibilità del veicolo, nonché del proprietario dissimulato se diverso da uno dei soggetti precedenti.

Il veicolo in relazione al quale siano rilasciati documenti di circolazione in violazione della norma, è soggetto a provvedimento di cancellazione sia dal P.R.A. che dall'Archivio Nazionale dei Veicoli del Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione -, disposta su richiesta dell'ufficio di polizia procedente. La richiesta di cancellazione, naturalmente, dovrà essere avanzata agli Uffici competenti solo quando è definito l'iter amministrativo del verbale di contestazione degli illeciti di cui sopra.

La circolazione del veicolo dopo la sua cancellazione, così per come stabilito al comma 3 dell'art. 94-bis, è sanzionata ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, C.d.S., con conseguente sequestro amministrativo ex art. 213 C.d.S. ai fini della confisca salvo che, nel frattempo, sia divenuto di proprietà di persona estranea agli illeciti amministrativi di cui sopra.

Il ministero dell'interno con circolare datata 12 agosto

2010 Prot. 300/Al/11310/10/101/3/3/9 avente come oggetto "Legge 29 luglio 2010, n.120, recante << Disposizioni in materia di sicurezza stradale >>. Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010" rispetto alla materia di cui si tratta annunciava che:

"Il profilo applicativo verrà meglio delineato da successivi decreti ministeriali, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità in questione o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica tesa ad accertare che non ricorrano le circostanze di cui al comma 1."

Profilo applicativo che, invece, viene adottato in data 14 maggio 2012 attraverso la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Div. 5, n. 13245, il quale sentito al riguardo il Ministero dell'interno, illustra le modalità operative alle quali gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) dovranno attenersi, in particolare:

1. al fine di rendere maggiormente celeri gli adempimenti procedurali, competente a ricevere le richieste degli organi di polizia è l'UMC del luogo in cui è avvenuto l'accertamento, nonché l'Ufficio Provinciale P.R.A. secondo le istruzioni impartite dall'Automobile Club d'Italia;

2. la cancellazione d'ufficio, analogamente alle procedure già in uso per la radiazione dei veicoli, è gestito con procedura telematica in modo da garantire il contestuale aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei veicoli e del Pubblico Registro Automobilistico, nell'intento di assicurare una più efficace tutela degli interessi sia di ordine pubblico sia dei cittadini a nome dei quali siano stati fraudolentemente intestati veicoli; le relative istruzioni operative sono reperibili attraverso il download del manuale utente presente nell'home page dello "Sportello Telematico dell'Automobilista", a cui possono accedere tutti gli UMC che utilizzano la propria matricola per effettuare le operazioni STA;

3. poiché la cancellazione d'ufficio presuppone che l'accertamento dell'intestazione fittizia di un veicolo sia divenuto definitivo, è imprescindibile che gli UMC verifichino preventivamente che la richiesta degli organi di polizia sia corredata dalle informazioni o dalle prove documentali dalle quali risulti in modo incontrovertibile la sussistenza di detto presupposto. Al riguardo, il Ministero dell'interno ha chiarito che, in forza delle vigenti disposizioni in materia, l'accertamento è da ritenersi definitivo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

b) il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;

c) il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione del verbale di contestazione ed abbia ottenuto il rigetto dei gravami.

4. l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli è perfezionato mediante l'effettuazione della cancellazione del veicolo attraverso l'interfaccia di STA, digitando, nel

campo "Causale cessazione" della maschera contenente i dati della "Documentazione", la nuova causale "IF". Una volta avvenuta la cancellazione del veicolo, sarà possibile consultare il sistema centrale e visualizzare, per la targa digitata, la dicitura "Veicolo cancellato d'ufficio a norma dell'art. 94-bis C.d.S."

Secondo il contenuto della circolare ACI n. DSD/0006470/12 del 4 giugno 2012, la cancellazione d'ufficio in oggetto, esente da ogni importo e per la quale non è previsto il rilascio di alcuna documentazione, sarà gestita con procedura telematica cooperante in modo da garantire il contestuale aggiornamento del P.R.A. e dell'Archivio Nazionale Veicoli, e ciò a tutela dell'interesse pubblico e dei cittadini a nome dei quali siano stati fraudolentemente intestati veicoli.

COSA FARE – COME FARE

Ricapitolando, qualora dall'attività di indagine o di accertamento svolta dagli organi di polizia stradale risulti che sia stata avanzata una richiesta di intestazione, o sia già stato intestato un veicolo a soggetto fittizio, in maniera da eludere l'individuazione del responsabile civile della circolazione (prestanome, nullatenente, ecc.), riteniamo si possa agire adottando la seguente procedura:

- Procedere alla contestazione, con distinti verbali, della violazione amministrativa prevista ex art. 94-bis, comma 2, a carico:
 - dell'intestatario titolare dei documenti di circolazione (carta di circolazione, certificato di proprietà, certificato di circolazione). Ovviamente il proprietario non viene sanzionato se del tutto inconsapevole di essere proprietario del veicolo;
 - di chi ha la materiale disponibilità del mezzo;
 - del proprietario dissimulato se diverso da uno dei

soggetti precedenti.

- Solo quando l'accertamento è definitivo, richiedere all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed al Pubblico Registro Automobilistico del luogo in cui è avvenuto l'accertamento, la cancellazione d'ufficio del veicolo. La richiesta deve essere corredata dalle informazioni, o dalle prove documentali, dalle quali risulti in modo incontrovertibile la sussistenza di una intestazione fittizia.

Ad ogni buon fine si rappresenta che l'accertamento è da intendere "definitivo" solo quando si è concluso, ossia è stato definito, l'iter amministrativo del verbale di contestazione degli illeciti di cui sopra, e quindi ricorra una delle seguenti ipotesi:

- il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione del verbale di contestazione ed abbia ottenuto il rigetto dei gravami.
- Qualora l'intestazione fittizia sia avvenuta e si sia concretizzata attraverso falsa dichiarazione o l'utilizzo di falsa documentazione, procedere anche alla denuncia penale.

**Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di P.G. Polstrada Rimini*

***Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di P.G. Polstrada La Spezia*

PRONTUARIO DELLE SANZIONI

Codice della Strada			
ART. 94-bis, comma 2	Divieto di intestazione fittizia dei veicoli 1^ ipotesi - intestatario titolare dei documenti di circolazione		
Sanzione edittale	Sanzioni accessorie	Pagamento entro 60 gg	Punti decurtati
da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00	Cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5 C.d.S.	Euro 500,00 Pagamento oltre 60 gg Euro 1.000,00	-
NOTE			
Vedi il testo che precede.			
DICITURA A VERBALE			
1^ ipotesi ART. 94-bis, comma 2, C.d.S. – intestatario titolare dei documenti di circolazione			
In qualità di intestatario/titolare dei documenti di circolazione del veicolo ... (numero identificativo V.I.N., targa, marca, modello, colore, serie), si prestava alla sua intestazione fittizia in maniera da ostacolare l'individuazione di colui che ne aveva l'effettiva disponibilità. In particolare ... (descrivere quanto oggetto della violazione) ...			
Con verbale n. ... del ..., si è proceduto a contestare la medesima violazione alla persona nella cui disponibilità è stato rinvenuto il veicolo in questione.			
N.B. si rappresenta che alla definizione dell'accertamento in corso, si procederà a chiedere all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed al P.R.A. la cancellazione d'ufficio del veicolo in argomento.			

Codice della Strada

ART. 94-bis, comma 2**Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
2^ ipotesi - persona che ha la disponibilità del veicolo**

Sanzione edittale	Sanzioni accessorie	Pagamento entro 60 gg	Punti decurtati
da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00	Cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5 C.d.S.	Euro 500,00 Pagamento oltre 60 gg Euro 1.000,00	-

NOTE

Vedi il testo che precede.

DICITURA A VERBALE**2^ ipotesi ART. 94-bis, comma 2, C.d.S. - persona che ha la disponibilità del veicolo**

In qualità di persona che ha la disponibilità del veicolo ... (*numero identificativo V.I.N., targa, marca, modello, colore, serie*), richiedeva ad altri l'intestazione in maniera da ostacolare la sua individuazione. In particolare ... (*descrivere quanto oggetto della violazione*) ...

Con verbale n. ... del ..., si è proceduto a contestare la medesima violazione alla persona intestataria/titolare dei documenti di circolazione del veicolo in questione.

N.B. si rappresenta che alla definizione dell'accertamento in corso, si procederà a chiedere all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed al P.R.A. la cancellazione d'ufficio del veicolo in argomento.

Codice della Strada

**ART. 94-bis, comma 3
ART. 93, comma 7****Circolazione con veicolo cancellato**

Sanzione edittale	Sanzioni accessorie	Pagamento entro 60 gg	Punti decurtati
da Euro 398,00 ad Euro 1.596,00 (1)	Sequestro del veicolo ai fini della confisca con le procedure di cui all'art. 213 C.d.S.	non ammesso (art. 210, comma 3, C.d.S.) Pagamento oltre 60 gg non ammesso (art. 210, comma 3, C.d.S.)	-

NOTE

Vedi il testo che precede.

In caso di circolazione dopo la cancellazione d'ufficio di cui all'art. 94-bis, comma 3, C.d.S., si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 93, comma 7, del C.d.S. con conseguente sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

L'ipotesi è riferita al caso di veicolo nazionale sorpreso a circolare sul territorio della Repubblica italiana dopo la cancellazione d'ufficio.

In attesa dei decreti attuativi circa le disposizioni applicative, si procede sempre al ritiro dei documenti di circolazione e delle targhe, facendone menzione nel corpo del verbale di contestazione.

La violazione NON trova applicazione qualora il veicolo, nel frattempo, sia divenuto di proprietà di persona estranea agli illeciti amministrativi in argomento.

DICITURA A VERBALE**ARTT. 94-bis, comma 3, e 93, comma 7, C.d.S. - Circolazione con veicolo cancellato (2)**

Alla guida del veicolo indicato (*numero identificativo V.I.N., targa, marca, modello, colore, serie*), circolava sul territorio della Repubblica italiana sebbene in data ... fosse stato oggetto di cancellazione d'ufficio ex art. 94-bis, comma 3, del vigente C.d.S. a causa di intestazione e/o contestazione simulate. Con separato atto si è proceduto al sequestro del veicolo ai fini della confisca.

(1) Con separato verbale alla medesima sanzione è sottoposto il proprietario dissimulato del veicolo. Se conducente e proprietario dissimulato sono la stessa persona si applica una sola violazione.

(2) Possono concorrere, in quanto compatibili, le violazioni p. e p. dagli artt. 100 e 193 C.d.S.

Queste le prime indicazioni che, senza vantare alcuna pretesa di primato, riteniamo possano essere utili per l'attività operativa di tutte le forze in campo, come al solito... Vi lasciamo con il nostro ormai consueto... buona fortuna...

Riferimenti normativi

D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circolare del 14 maggio 2012 n. 13245;
Ministero dell'interno, circolare n. 300/AI/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010;
ACI circolare n. DSD/0006470/12 del 4 giugno 2012;
Ministero dell'interno, circolare n. 300/A/4587/12/106/16/1 del 15 giugno 2012.

Bibliografia

approfondimenti tratti da:
www.asaps.it
www.vigilaresullastrada.it
www.vehicle-documents.it